

Mutuo bancario

Cassazione Civile, SS.UU., 29 maggio 2024, n. 15130 - Pres. D'Ascola - Rel. Lamorgese - A.A. c. Banca (Omissis) S.p.a.

In tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento "alla francese" di tipo standardizzato tradizionale, non è causa di nullità parziale del contratto la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione "composto" degli interessi debitori, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti.

ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI

Conforme	Cass. Civ., Sez. V, 2 ottobre 2023, n. 27823, ord.
Difforme	Trib. Bari, sez. dist. Rutigliano, 29 ottobre 2008; Trib. Massa 4 febbraio 2020; Trib. Cremona 12 gennaio 2022.

La Corte (omissis)

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

1. - La signora A.A. chiese al Tribunale di Salerno di far dichiarare la nullità parziale di un contratto di mutuo ipotecario bancario stipulato, a tasso fisso, con la Banca nazionale del lavoro Spa (BNL) in data 20 dicembre 2007, a causa della mancata pattuizione e indicazione della modalità di ammortamento (c.d. "alla francese") e delle modalità di calcolo degli interessi passivi, in violazione di numerose disposizioni normative, e di far condannare la banca a rimborsare i maggiori interessi "indebitamente" riscossi, pari alla differenza tra gli interessi convenzionali e il tasso minimo dei Bot nell'anno precedente alla stipula del contratto, o alla minore o maggiore somma da accertare in giudizio.

Nella prospettazione attorea la clausola contrattuale relativa agli interessi passivi sarebbe affetta da nullità strutturale per indeterminatezza e/o indeterminabilità dell'oggetto (artt. 1346 e 1418, comma 2, c.c.), essendo pattiziamente indicato solo il tasso di interesse e non anche il regime ("composto") di Da capitalizzazione degli interessi passivi, aspetto quest'ultimo che si assume dirimente anche nell'ottica della trasparenza contrattuale (art. 117, comma 4, D.Lgs. n. 395 del 1993, d'ora in avanti T.u.b.).

La Banca convenuta si costituì in giudizio deducendo che il piano di ammortamento "alla francese" non integra violazione del divieto di anatocismo di cui all'art. 1283 c. c. e che, in ogni caso, l'omessa esplicitazione della modalità di calcolo degli interessi sarebbe irrilevante, poiché tale informazione sarebbe implicita nel piano di ammortamento allegato al contratto che, indicando il numero delle rate, il loro ammontare e la loro composizione con la distinta indicazione della sorte capitale e degli interessi, fornirebbe una dettagliata rappresentazione dei costi del finanziamento e delle modalità di restituzione del prestito, oltre a recare l'indicazione del TAN (tasso annuo nominale), del TAEG (tasso annuo effettivo globale) e dell'ISC (indicatore sintetico di costo).

2. - Il Tribunale, con ordinanza del 19 luglio 2023, ha disposto il rinvio pregiudiziale degli atti alla Corte di cassazione, ai sensi dell'art. 363-bis c.p.c., dopo avere riferito che il testo contrattuale non indica espressamente che il piano di ammortamento è quello c.d. "alla francese" né che è applicato il regime di capitalizzazione "composto" degli interessi, ma indica l'importo mutuato (Euro 80000,00), la durata del prestito (quindici anni), il numero delle "rate costanti" da restituire con la specificazione della quota per capitale e della quota per interessi, il TAN (tasso annuo nominale) e il TAE (tasso annuo effettivo, "maggiore del TAN"). Il rinvio è stato disposto per la risoluzione della questione di diritto concernente "l'interpretazione delle conseguenze giuridiche derivanti dalla omessa indicazione, all'interno di un contratto di mutuo bancario, del regime di capitalizzazione 'composto' degli interessi debitori, pure a fronte della previsione per iscritto del Tasso Annuo Nominale (TAN), nonché della modalità di ammortamento c.d. alla francese, cioè se tale carenza di espressa previsione negoziale possa comportare la indeterminatezza e/o indeterminabilità del relativo oggetto, con conseguente nullità strutturale in forza del combinato disposto degli artt. 1346 e 1418, comma 2, c.c., nonché ... la violazione delle norme in tema di trasparenza e, segnatamente, dell'art. 117, comma 4, T.u.b. che impone, a pena di nullità, che 'i contratti indicano il tasso di interesse e ogni altro prezzo e condizioni praticate, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora', con conseguente rideterminazione del piano di ammortamento applicando il tasso sostitutivo 'B.O.T.' (art. 117, comma 7, T.u.b.)" (a pag. 4-5 dell'ordinanza).

Il Tribunale ha evidenziato la necessità di risolvere la suddetta questione, ritenuta "esclusivamente di diritto", per la definizione anche parziale del giudizio, per le gravi difficoltà interpretative in presenza di diverse interpretazioni possibili e la possibilità che essa si ponga in numerosi giudizi.

3. - L'ordinanza ha superato il vaglio preliminare previsto dall'art. 363-bis, comma 3, c.p.c., avendo la Prima

Presidente ammesso il rinvio pregiudiziale con decreto del 23 settembre 2023, nel quale ha ritenuto ricorrenti le condizioni oggettive richieste dall'art. 363-bis, comma 1, c.p.c. "non apparendo, la questione posta, e salvi ulteriori approfondimenti da parte del Collegio, assorbita da una ragione più liquida, che consenta di decidere la controversia a prescindere dalla questione controversa".

Gli "ulteriori approfondimenti" rimessi al Collegio riguardano, in particolare, le conseguenze della mancata attivazione del contraddittorio sulla intenzione del Tribunale di effettuare il rinvio pregiudiziale, tempestivamente segnalata con nota rivolta alla Corte, depositata il 2 agosto 2023, con cui la Banca ha chiesto di dichiarare la nullità dell'ordinanza di rinvio pregiudiziale per violazione dell'art. 363-bis, comma 1, c.p.c. ("Il giudice di merito può disporre con ordinanza, sentite le parti costituite, il rinvio pregiudiziale...").

Il decreto poc'anzi menzionato, dopo avere riferito le varie posizioni emerse al riguardo in dottrina, ha ritenuto "opportuno rimettere al Collegio la valutazione delle conseguenze dell'omessa attivazione del contraddittorio dinanzi al giudice *a quo*", senza quindi "precludere ... l'ingresso del rinvio in ragione di un vizio occorso nel procedimento di adozione dell'ordinanza da parte del giudice di merito".

4. - La Procura Generale ha concluso nel senso della inammissibilità del rinvio pregiudiziale in esame, in quanto disposto senza avere prima doverosamente udito le parti sull'intenzione del giudice di merito di attivare il predetto strumento di nomofilachia preventiva introdotto dalla legge n. 149 del 2022.

Il Collegio è di diverso avviso.

5. - Potrebbe richiamarsi l'orientamento che, in relazione al divieto delle sentenze della c.d. "terza via" violative del principio del contraddittorio, esclude conseguenze invalidanti quando la decisione del giudice sia di puro diritto, non potendo le parti dolersi di una violazione del diritto di difesa o di un c.d. "effetto sorpresa" quando il giudice, disponendo il rinvio pregiudiziale su questioni "esclusivamente di diritto", non abbia fatto altro che esercitare il potere che la legge stessa gli attribuisce (*jura novit curia*), ai sensi dell'art. 363-bis, comma 1, c.p.c., diversamente da quanto accade quando il giudice abbia deciso su rilievo officioso (senza avere previamente consentito il contraddittorio delle parti) su questioni di fatto o "miste" di fatto e diritto, giacché in tal caso le parti devono necessariamente concorrere alla delimitazione del *thema decidendum* (cfr. Cass. n. 21314/2023, 3543/2023, 1617/2022).

Queste considerazioni, invero, non sarebbero sufficienti a scalfire le acute considerazioni della Procura Generale, la quale ha evidenziato che il principio generale del contraddittorio *ex art.* 101 c.p.c. (tra l'altro, elevato al rango costituzionale dall'art. 111, comma 2, Costituzione) assume una connotazione specifica nell'istituto del rinvio pregiudiziale, visto che l'art. 363-bis, comma 1, c.p.c. ne prescrive espressamente l'attuazione nella fase di merito e in via preventiva rispetto alla decisione di investire la Corte di cassazione sulla questione controversa. Inoltre, la previa audizione delle parti è in funzione anche della

necessità di evitare che le parti subiscano la sospensione del procedimento a quo (*ex art.* 363-bis, comma 2) che sarebbe "a sorpresa" e per un tempo indefinito per l'attesa della pronuncia della Corte, "di qui la attività di filtro immediato affidata *'prima facie'* al Primo Presidente".

Le ragioni che inducono il Collegio ad aderire, entro certi limiti, al diverso orientamento secondo cui i diritti delle parti non sarebbero effettivamente (e giuridicamente) compromessi dalla loro omessa preventiva audizione, vanno ricercate altrove.

In particolare, affermare la inammissibilità del rinvio pregiudiziale nel caso in cui il giudice remittente non abbia "sentito le parti" presuppone che l'ordinanza di rinvio sia viziata per ragioni di nullità, nel qual caso il regime giuridico applicabile sarebbe quello previsto dall'art. 156 ss. c.p.c., sempre che ne sussistano le condizioni. Detto regime prevede che la nullità non può essere dichiarata se non è comminata espressamente dalla legge (comma 1) - e nella specie non lo è - e quando l'atto abbia i requisiti formali indispensabili per il raggiungimento del suo scopo (comma 2), e non vi è ragione di escludere che ciò possa avvenire ed essere oggetto di verifica della Corte di cassazione, potendosi al contraddittorio mancante nella prima fase sopperirsi nella fase successiva, nella quale le parti possono depositare le memorie e discutere in udienza pubblica (comma 4) ogni aspetto di loro interesse riguardante la questione devoluta dal Tribunale.

Lo scopo dell'atto, in relazione al quale va verificata la possibilità di recupero *ex post* del contraddittorio, concerne evidentemente la sussistenza delle condizioni oggettive previste dall'art. 363-bis, comma 1, c.p.c. (natura esclusivamente di diritto della questione, novità e necessità della stessa ai fini della definizione del giudizio, gravi difficoltà interpretative, ripetibilità della questione in numerosi giudizi) ma anche la rilevanza e attualità della questione, potendo dal contraddittorio tra le parti in vista della (e durante la) udienza pubblica emergere che sulla questione la Corte di cassazione si è già espressa con decisioni prima ignorate o successive all'ordinanza di rinvio o che la stessa non è esclusivamente di diritto o non è più idonea a definire totalmente o parzialmente il giudizio, a seguito delle precisazioni, modificazioni e dei chiarimenti resi dalle parti (riguardanti anche eventuali profili fattuali presupposti) o a seguito della possibile rinuncia alla domanda o alle eccezioni sottese alla questione giuridica controversa.

Il rinvio pregiudiziale è inammissibile se all'esito del contraddittorio *ex post* emerge la mancanza originaria o sopravvenuta delle condizioni oggettive previste dalla legge; altrimenti il rinvio è ammissibile, nel qual caso l'interesse delle parti a non subire la sospensione del procedimento *a quo* non può dirsi giuridicamente apprezzabile, essendo la sospensione prevista dalla legge al ricorrere di condizioni oggettive effettivamente sussistenti. L'interesse alla rapida definizione del giudizio di merito recede rispetto all'esigenza di risolvere la questione di diritto rimessa alla Corte di legittimità in presenza delle condizioni normativamente fissate.

La parte interessata può rinunciare all'eccezione di nullità dell'atto processuale (rinvio pregiudiziale) anche tacitamente (art. 157, comma 3, c.p.c.) in presenza di comportamenti incompatibili con la volontà di avvalersi dell'eccezione, come è avvenuto nella specie, avendo la Banca spiegato ampia attività difensiva sulla questione posta dal giudice rimettente sia nella memoria che nella discussione orale, nel corso della quale ha infine rinunciato espressamente all'eccezione proposta di nullità e inammissibilità del rinvio.

Non si intende svalutare l'importanza del contraddittorio preventivo delle parti - che deve sempre essere attivato dal giudice di merito - ai fini della verifica delle condizioni oggettive di ammissibilità del rinvio pregiudiziale, ma ammettere che il contraddittorio può realizzarsi anche nella successiva fase dinanzi alla Corte di cassazione, ove le parti possono illustrare profili di inammissibilità del rinvio non valutati dal giudice rimettente, che potranno essere posti dalla Corte a sostegno della declaratoria di inammissibilità del rinvio o, qualora non condivisi, a conferma della ammissibilità già valutata dalla Prima Presidente "*prima facie*" se sussistono le condizioni previste dall'art. 363-bis c.p.c.

In presenza di dette condizioni non v'è ragione di negare l'ammissibilità del rinvio pregiudiziale per la mancanza del contraddittorio preventivo che verrebbe a configurarsi come violazione meramente formale, inidonea a determinare una effettiva lesione del diritto di difesa o altri pregiudizi alla parte interessata.

La soluzione qui condivisa è anche in sintonia con la norma di chiusura del sistema delle nullità (l'art. 162, comma 1, c.p.c.: "Il giudice che pronuncia la nullità deve disporre, quando sia possibile, la rinnovazione degli atti") che, lungi dal correlare la nullità alla impossibilità giuridica di produzione di effetti dell'atto nullo, ammette al contrario la correlazione della prima con la possibilità giuridica dell'atto (nullo), al fine di favorirne il raggiungimento dello scopo, ove possibile, mediante una regola di autorettificazione del processo orientata a favorire la statuizione di merito.

In conclusione sul punto, va affermato il principio secondo cui, in tema di rinvio pregiudiziale ai sensi dell'art. 363-bis c.p.c., l'ordinanza di rinvio emessa dal giudice di merito senza avere sentito le parti sul proposito di investire la Corte di cassazione, in violazione del primo comma dell'art. 363-bis (il giudice "sentite le parti costituite" può disporre il rinvio), non è automaticamente nulla né rende di per sé inammissibile il rinvio, potendo il contraddittorio preventivo essere recuperato nella fase dinanzi alla Corte di cassazione con le memorie in vista della pubblica udienza e con la discussione orale dinanzi alla Corte; all'esito di tali attività l'ammissibilità del rinvio, già valutata dal Primo Presidente "*prima facie*", potrà avere conferma se il Collegio riterrà che sussistono le condizioni oggettive previste dalla medesima disposizione (natura esclusivamente di diritto della questione, novità e necessità della stessa ai fini della definizione del giudizio, gravi difficoltà interpretative, ripetibilità della questione in

numerosi giudizi) o smentita, nel qual caso il rinvio sarà dichiarato inammissibile.

6. - Venendo ad esaminare la questione sulla quale verte il rinvio pregiudiziale, il Tribunale ha evidenziato l'esistenza di diverse interpretazioni in ordine alle conseguenze derivanti dalla mancata indicazione del regime di ammortamento c.d. "alla francese" nel contratto di mutuo bancario, riguardanti le modalità con cui vengono composte le singole rate di rimborso e determinati gli interessi in relazione al capitale.

Secondo una prima interpretazione, non deriverebbero conseguenze di sorta né in punto di determinatezza e/o determinabilità dell'oggetto del contratto, né di rispetto della trasparenza bancaria, avendo riguardo all'art. 117, comma 4 T.u.b. che prescrive l'indicazione del tasso di interesse e di ogni altro prezzo e condizioni praticate dalla banca.

Secondo "un'altra ricostruzione ermeneutica", implicitamente condivisa dal Tribunale rimettente, la mancata indicazione del regime di ammortamento (c.d. "alla francese") inciderebbe sul contratto di mutuo in termini di validità. Si assume che sarebbe una soluzione difficilmente praticabile in concreto quella di ritenere che sia rispettato il requisito di determinatezza e/o determinabilità del suo oggetto solo perché il sistema di ammortamento sia astrattamente evincibile dalla tabella consegnata al cliente e dalle singole clausole recanti le condizioni economiche del prestito.

In quest'ottica si fa leva sul principio di trasparenza bancaria e sul diritto del cliente-mutuatario di ricevere una corretta e trasparente informazione - essendo egli "contraente debole" normalmente privo del necessario bagaglio di conoscenze tecniche necessarie per comprendere il meccanismo di composizione delle rate di rimborso e la reale portata economica delle singole clausole che va a sottoscrivere -, diversamente dall'istituto di credito che, quale "*bonus argentarius*", ha l'obbligo di rendere edotti i clienti in modo chiaro e comprensibile di quelli che sono il tasso di interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, così da mettere gli stessi in condizione di comprendere la portata giuridica e soprattutto economica delle loro determinazioni negoziali.

Il metodo di ammortamento "alla francese" - che prevede la corresponsione di rate costanti di rimborso in cui la quota parte degli interessi è progressivamente decrescente e quella della sorte capitale è progressivamente crescente, essendo dapprima corrisposti prevalentemente gli interessi e poi il capitale via via residuo - può determinare, infatti, un significativo incremento del costo complessivo del denaro preso a prestito per effetto del regime "composto" di capitalizzazione degli interessi, cioè un ulteriore "prezzo" da esplicitare chiaramente nel contratto, poiché "l'interesse prodotto in ogni periodo si somma al capitale e produce a sua volta interessi" (ordinanza, pag. 7-8).

Secondo questa ricostruzione, la mancata esplicitazione nel contratto del regime ("alla francese") di capitalizzazione degli interessi renderebbe indeterminato il tasso e ciò comporterebbe una violazione del requisito della forma *ad substantiam* e, quindi, la nullità (parziale) del contratto,

ai sensi degli artt. 1346, 1418, comma 2, e 117, commi 2 e 4, T.u.b.; la conseguenza proposta dal giudice remittente è l'applicazione del meccanismo sanzionatorio dei tassi sostitutivi dei buoni ordinari del tesoro, ai sensi del comma 7 dell'art. 117 citato.

7. - In sintesi, le questioni di diritto formulate dal giudice remittente sono le seguenti: se, in presenza di un mutuo a tasso fisso con piano di ammortamento c.d. "alla francese" allegato al contratto (nella specie, interamente onorato dalla debitrice e concluso), il contratto debba contenere, a pena di nullità, anche l'esplicitazione del regime di ammortamento, cioè delle modalità di rimborso del prestito (mediante rate fisse costanti comprensive di quote capitali crescenti e di quote interessi decrescenti nel tempo) e della eventuale maggiore onerosità del suddetto piano rispetto ad altri piani di ammortamento; se, in mancanza di detta indicazione, il contratto sia affetto da nullità parziale per indeterminazione o indeterminabilità dell'oggetto del contratto (art. 1346 c.c.) e/o per violazione della trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra banca e clienti (art. 117 T.u.b.); quali siano le eventuali conseguenze di una simile nullità.

Le *regulae iuris* invocate dal giudice remittente sono necessarie a definire il giudizio di merito pendente, attenendo alla possibile nullità del contratto dedotta in causa e rilevabile anche d'ufficio.

8. - Si premette che queste Sezioni Unite non sono chiamate a pronunciarsi con riferimento ai piani di ammortamento relativi ai contratti di mutuo a tasso variabile né sul tema, introdotto dalla difesa A.A. nella memoria, dell'anticipata estinzione del rapporto di mutuo per scelta volontaria del mutuatario, che è estraneo ai quesiti pregiudiziali e alla materia del contendere, risultando astratto in quanto privo di rilevanza ai fini della definizione del giudizio di merito; neppure sono chiamate a pronunciarsi sul tema relativo alle eventuali conseguenze della mancata allegazione o inserzione del piano di ammortamento nel contratto.

9. - Si devono preliminarmente illustrare, nei limiti del necessario, le caratteristiche del piano di ammortamento "alla francese", definito come il "più diffuso in Italia" nelle disposizioni della Banca d'Italia del 29 luglio 2009 in tema di "Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari" (allegato 3).

Esso è caratterizzato dal fatto che il rimborso del capitale e degli interessi avviene secondo un piano che prevede il pagamento del debito a "rate costanti" comprensive di una quota capitale (crescente) e di una quota interessi (decrescente). Il mutuatario si obbliga a pagare rate di importo sempre identico composte dagli interessi, calcolati sin da subito sull'intero capitale erogato e via via sul capitale residuo, e da frazioni di capitale quantificate in misura pari alla differenza tra l'importo concordato della rata costante e l'ammontare della quota interessi. I matematici finanziari hanno chiarito che il piano di ammortamento in questione si sviluppa a partire dal calcolo della quota interessi e deducendo per differenza la quota capitale e non viceversa.

Il rimborso delle frazioni di capitale conglobate nella rata in scadenza produce l'abbattimento del capitale (debito) residuo e la riduzione del montante sul quale sono calcolati gli interessi (maturati nell'anno), determinando così la progressiva diminuzione della quota (della rata successiva) ascrivibile agli interessi e il corrispondente aumento della quota ascrivibile a capitale e così via.

10. - L'ordinanza di rinvio, dubitando della validità e trasparenza del sistema di ammortamento "alla francese", pone l'accento critico sul sistema di capitalizzazione "composto" degli interessi, in base al quale afferma che "l'interesse prodotto in ogni periodo si somma al capitale e produce a sua volta interessi" (pag. 8). Si afferma che "il regime di capitalizzazione 'composto' implica una maggiore onerosità del costo del denaro preso a prestito... in quanto la produzione di interessi su interessi costituisce, di per sé, un maggior costo" (pag. 11) poiché "il 'montante' è calcolato con una formula in cui il tempo è posto in esponente" (pag. 8), al contrario di quanto accade nel regime di capitalizzazione semplice - che si assume "fisiologico" ai sensi dell'art. 821, comma 3, c.c. (pag. 11) - nel quale detto "esponente. manca, invece." e "gli interessi non producono a loro volta interessi e si sommano semplicemente (e) progressivamente al capitale iniziale" o "non vengono mai moltiplicati per sé stessi, al contrario di quanto accade ove vi sia la capitalizzazione 'composta'" (pag. 8).

In definitiva, ad avviso del Tribunale, la mancata esplicitazione del regime (semplice o composto) di capitalizzazione sarebbe causa di nullità parziale del contratto per indeterminazione dell'oggetto, ex art. 1346 e 1418, comma 2, c.c., e per difetto di trasparenza, ex art. 117 t.u.b. (pag. 11-12).

11. - Nell'ottica dell'ordinanza di rinvio il regime di capitalizzazione assume rilievo decisivo, assumendosi che nel regime "composto" gli interessi si calcolano sugli interessi mentre nel regime "semplice" gli interessi si calcolano solo sul capitale.

Invero tale impostazione non collima del tutto con quella della difesa A.A. che nella memoria ha affermato che è possibile anche "il calcolo dell'ammortamento alla francese con capitalizzazione semplice", ciò innescando una questione fattuale implicante l'accertamento - che non compete a questa Corte - della tipologia di capitalizzazione applicata in concreto nel contratto di mutuo stipulato tra le parti.

Ciononostante il Collegio reputa di doversi pronunciare sulle questioni poste dal Tribunale remittente, enunciando la *regula iuris* con riferimento ai piani di ammortamento "alla francese" standardizzati tradizionali, assumendo in questi termini le suddette questioni natura "esclusivamente di diritto", in conformità all'art. 363-bis, comma 1, c.p.c.

12. - Nell'ordinanza si precisa ancora che "non si controverte in questo giudizio di violazione del divieto di anatocismo" che "non viene qui in gioco" (pag. 8, 10).

In effetti, non si riscontra un effetto anatocistico vietato se si ha riguardo alla fisiologia dei rapporti di mutuo a restituzione frazionata, riferendosi il divieto ex art. 1283 c.c.

(comunque superabile alle condizioni ivi previste) al momento patologico del rapporto, cioè alla pattuizione (anticipata) avente ad oggetto la produzione di interessi su interessi “scaduti” cioè non pagati alla scadenza, mentre nella specie il contratto è stato interamente onorato.

Una dottrina ha ammesso l'estraneità dell'ammortamento “alla francese” alla tematica dell'anatocismo, rilevando che tale sistema non fa incrementare il montante complessivo ma - ha osservato criticamente - non permette di farlo scendere nonostante gli avvenuti pagamenti, depri- vando in via istituzionale la forza restitutoria dei pagamenti.

Nella motivazione del Tribunale si dà per acquisito il fatto che nei piani di ammortamento “alla francese” gli interessi (seppur non anatocistici in senso tecnico) producano comunque, a loro volta, interessi con conseguente moltiplicazione degli stessi, aspetto quest'ultimo decisivo ma sul quale il Tribunale non ha svolto alcun accertamento fattuale. Le affermazioni della parte attrice in memoria (pag. 12 e 13) - secondo cui “il capitale viene trattenuto dal finanziato in misura quantitativamente maggiore di quanto avverrebbe rispetto ad un piano che preveda un proporzionale versamento di capitale e interessi” e “per di più la imputazione dei versamenti da parte del mutuatario a capitale o a interessi avviene in modo non proporzionale” - ugualmente non spiegano dove e in che modo si anniderebbe la produzione di interessi su interessi.

Al riguardo sono pertinenti le considerazioni di questa Corte secondo cui “non può ritenersi sufficientemente specifica la censura sollevata denunciando soltanto, e del tutto astrattamente, la pretesa realizzazione, mediante l'utilizzo del sistema di ammortamento cd. ‘alla francese’, di un risultato anatocistico, senza che tale asserzione sia accompagnata da specifiche deduzioni ed argomentazioni volte a dimostrare l'avvenuta concreta produzione, nella specie, di un tale risultato. Le argomentazioni del motivo, inoltre, in nessun modo si confrontano con l'ulteriore affermazione della corte distrettuale secondo cui ‘Va aggiunto, come evidenziato nella sentenza impugnata, che gli interessi dovuti sull'intero finanziamento vengono ripartiti nelle singole rate e sono calcolati sul capitale residuo, non ancora restituito, senza quindi che si verifichi l'addebito di interessi sugli interessi maturati, che è l'ipotesi disciplinata dall'art. 1283 cod. civ.’” (Cass. n. 13144/2023).

Facendo riferimento ai piani di ammortamento “alla francese” standardizzati, la questione se in un piano di ammortamento, come quello pattuito dalle parti in causa, gli interessi (non scaduti) generino ulteriori interessi è comunque ineludibile, poiché, ad avviso del Tribunale, la produzione di interessi su interessi - benché “non vietata. *sic et simpliciter*” (ord. pag. 8) o, in altri termini, consentita a certe condizioni (cfr. delibera CICR del febbraio 2000) - sarebbe all'origine di un prezzo o di un costo occulto del prestito per il mutuatario, rilevante sia sul piano della determinatezza dell'oggetto del contratto sia sul piano della trasparenza bancaria.

13. - Deve escludersi che la quota di interessi in ciascuna rata sia il risultato di un calcolo che li determini sugli

interessi relativi al periodo precedente o che generi a sua volta la produzione di interessi nel periodo successivo.

Come osservato dalla Procura Generale, “l'ammortamento alla francese prevede che l'obbligazione per interessi sia calcolata sin da subito sull'intero capitale erogato benché quest'ultimo non sia ancora integralmente esigibile” - come accade anche in altri sistemi di ammortamento, come quello c.d. “all'italiana” in cui la quota di interessi è calcolata sin da subito sull'intero importo mutuato e non su quello residuo - “ma non prevede che sugli interessi scaduti (e, si potrebbe aggiungere, non scaduti) maturino altri interessi. Il metodo alla francese è, piuttosto, costruito in modo tale che ad ogni rata il debito per interessi si estingue a condizione ovviamente che il pagamento sia avvenuto nel termine prestabilito. È, perciò, anche solo astrattamente inipotizzabile che siffatto ammortamento sia fondato su un meccanismo che trasforma l'obbligazione per interessi. in base di calcolo di successivi ulteriori interessi”.

Una opposta conclusione non potrebbe argomentarsi rilevando semplicemente che nel mutuo “alla francese” la capitalizzazione avviene in regime “composto” che è una espressione descrittiva del fenomeno per cui la quota capitale è incrementata con gli interessi generati, però, non (necessariamente) su altri interessi ma sul capitale (debito) residuo, né destinati (necessariamente) a generare a loro volta (diventando parte della somma fruttifera di) ulteriori interessi nel periodo successivo (quantomeno nel regime di ammortamento “alla francese” standard e nella dinamica fisiologica del rapporto).

Se ne ha conferma nella giurisprudenza di legittimità: “nessuna contraddizione ... può essere ravvisata fra l'utilizzo (da parte del giudice di merito) dell'aggettivo ‘composto’, da intendersi come evocato in correlazione con la natura del mutuo in esame, e il successivo rilievo del fatto che la quota di interessi dovuta per ciascuna rata ‘è calcolata applicando il tasso convenuto solo sul capitale residuo, il che esclude l'anatocismo’” (Cass. n. 34677/2022); “la capitalizzazione composta è quindi, nel caso di specie, del tutto eterogenea rispetto all'anatocismo ed è solo un modo per calcolare la somma dovuta da una parte all'altra in esecuzione del contratto concluso tra loro; è, in altre parole, una forma di quantificazione di una prestazione o una modalità di espressione del tasso di interesse applicabile a un capitale dato” (Cass. n. 27823/2023 in materia fiscale);

Tra gli studiosi della matematica applicata è acquisito che il regime composto è uno dei regimi finanziari più utilizzati perché permette di determinare l'equivalenza tra importi di capitale esigibili in tempi diversi, in attuazione del principio di equità finanziaria che postula la necessità di rendere omogenee grandezze o valori disomogenei perché riferiti a momenti temporali diversi, rendendo indifferente il tempo (ciò si verifica, ad esempio, nei mutui di denaro ove la remunerazione del capitale sia periodica, essendo i frutti acquisiti dal mutuante non tutti alla fine dell'operazione ma periodicamente, o quando si deve quantificare l'importo al tempo presente corrispondente alla somma

dei valori attuali di tutte le rate future della rendita vitalizia in caso di riscatto, *ex art.* 1866 c.c.).

Non potrebbe escludersi in astratto che l'operazione di finanziamento si realizzi mediante la produzione di interessi su interessi per effetto della quale il tasso effettivo risulti maggiore di quello nominale e sfugga alla rilevazione nel TAEG, ma tale evenienza sarebbe una patologia da affrontare caso per caso, nel quadro delle domande ed eccezioni delle parti, attraverso indagini contabili volte a verificare se nella singola fattispecie siano pretesi o siano stati pagati interessi superiori a quelli pattuiti (è coerente l'affermazione per cui stabilire in concreto se vi sia, o no, produzione di interessi su interessi, è questione di fatto incensurabile in sede di legittimità, *cfr.* Cass. n. 9237/2020, n. 8382/2022, n. 13144/2023 *cit.*). Pertanto, al principio che si chiede di enunciare, nel senso di dichiarare in generale la invalidità dei piani di ammortamento "alla francese", può risponderci avendo riguardo ai piani standardizzati tradizionali, rispetto ai quali deve escludersi che si verifichi la situazione patologica poc'anzi descritta.

14. - Ci si deve confrontare con gli argomenti critici utilizzati da una parte della dottrina che contesta, in definitiva, la validità dell'ammortamento "alla francese" sotto il profilo della meritevolezza dell'interesse perseguito e della causa concreta del negozio, sebbene il controllo di meritevolezza di cui all'art. 1322, comma 2, c.c. non sia previsto, invero, per i contratti tipici, qual è il mutuo bancario, e sia controversa la possibilità (*cfr.* in senso affermativo SU n. 22437/2018, n. 12981/2022) di introdurre un analogo controllo attraverso la verifica della rispondenza del tipo (come conformato in concreto) ai limiti imposti dalla legge, *ex art.* 1322, comma 1, c.c.

a) Il principale argomento critico utilizzato è che tale sistema di ammortamento comporta - come riflesso *ex ante* della programmata imputazione dei pagamenti a interessi in misura maggiore che al capitale - che il debito da (cioè una certa quantità di) interessi diventa esigibile prima che diventi esigibile il capitale cui è correlato e per una misura superiore alla quota di capitale nel contempo divenuto esigibile, il che si assume non essere consentito dall'art. 821, comma 3, c.c.

Si può tuttavia replicare osservando che lo scarto temporale tra il godimento immediato e il rimborso del capitale da parte del mutuatario non può andare a detrimento del creditore mutuante, come dimostra proprio l'art. 821, comma 3, che prevede che gli interessi "maturano giorno per giorno in ragione della durata del diritto" del creditore per il godimento del capitale di cui beneficia il debitore. Se è vero che la maturazione (o il sorgere) del credito per interessi e la sua esigibilità non coincidono poiché gli interessi maturano già al momento della consegna del bene fruttifero ma diventano esigibili alla scadenza del debito principale in cui diviene esigibile il capitale (salvo, appunto, diverso accordo tra le parti), si deve inoltre considerare che ciascuna rata comprende anche una frazione di capitale che diventa esigibile progressivamente rendendo esigibili anche gli interessi calcolati "in ragione d'anno" (art. 1284, comma 1, c.c.) e parametrati - per accordo tra le parti sancito nel contratto cui il piano è

allegato - al debito (capitale) residuo, come accade anche nel sistema di ammortamento c.d. "all'italiana".

Il mutuatario acquista la proprietà della somma mutuata (e il vantaggio della liquidità) ed è tenuto al pagamento degli interessi "compensativi" anche se si sia trovato, per causa di forza maggiore, nella condizione di non potere concretamente usare la somma mutuata (Cass. n. 199/1962). La natura compensativa degli interessi fa sì che essi decorrano sul capitale "anche se questo non è ancora (o non interamente) esigibile" (*cfr.* art. 1499 c.c.). Ciò è coerente con la onerosità del mutuo di danaro nel quale l'interesse è il corrispettivo della disponibilità per un certo periodo di tempo della somma mutuata o, più precisamente, della parte non ancora rimborsata e cioè del debito residuo ("sono frutti civili quelli che si ritraggono dalla cosa come corrispettivo del godimento che altri ne abbia", art. 820, comma 3, c.c.).

Condizionare la esigibilità degli interessi alla esigibilità dell'intero capitale, con la conseguenza che il creditore potrebbe ritrarre i frutti tutti in una volta alla fine dell'operazione, metterebbe in crisi il funzionamento della regola, coerente con l'ordinato svolgimento della vita economica e sociale, della remunerazione periodica del capitale e della conseguente esigibilità periodica degli interessi, a favore di una regola - diversa da quella negozialmente assunta - che non potrebbe essere unilateralmente imposta al creditore *ex post*. La regola della esigibilità periodica degli interessi - che fonda la piena libertà delle parti di concordarla - è ulteriormente dimostrata dall'accostamento nell'art. 820, comma 3, c.c. degli interessi a ogni tipo di rendita e ai corrispettivi delle locazioni cioè a prestazioni con cadenza tipicamente periodica.

Come rilevato in dottrina, che gli interessi possano essere esigibili anche quando maturati su un capitale non ancora (o non interamente) esigibile è, invero, confermato dall'art. 1820 c.c. che prevede che il contratto di mutuo possa essere risolto per inadempimento della obbligazione per interessi, ciò dimostrando che la scadenza degli interessi non coincide necessariamente con la scadenza del capitale. L'obbligazione degli interessi è definita come "accessoria" per indicare che il vincolo è genetico nel senso che dipende nella sua vicenda costitutiva dalla obbligazione principale ma, una volta venuta ad esistenza, si stacca dalla sua causa genetica e assume una propria autonomia.

b) L'art. 1282, comma 1, c.c. ammette che il credito non esigibile possa produrre interessi in base al titolo (qui negoziale) e non varrebbe obiettare che la suddetta disposizione governa la diversa materia del risarcimento del danno da inadempimento dell'obbligazione pecuniaria che è, invece, governata dall'art. 1224 c.c., mentre l'art. 1282 c.c. è norma generale sugli "interessi nelle obbligazioni pecuniarie".

c) Non varrebbe invocare l'art. 1185, comma 2, c.c. che consente al debitore che ha pagato nell'ignoranza del fatto che l'obbligazione non era ancora esigibile di ripetere, nei limiti della perdita subita, ciò di cui il creditore si è arricchito per effetto di un pagamento "anticipato" che, tuttavia, tale non è in presenza di un rimborso rateale a

scadenze fisse, cui consegue la esigibilità del credito per frazioni di capitale e per gli interessi calcolati sulla base del piano di ammortamento con il quale le parti hanno concordato la fissazione dei termini del rimborso fissati a favore di entrambe le parti (art. 1816 c.c.).

d) Una smentita alla ricostruzione sin qui accolta non proviene neppure dagli artt. 1193 e 1194 c.c. che, lungi dal fondare un diritto del debitore di imputare il pagamento al capitale anziché agli interessi, pongono la regola opposta della prioritaria imputazione del pagamento agli interessi (in mancanza del consenso del creditore), cui le parti non hanno derogato, avendola confermata pattuendo un piano di rimborso che prevede l'imputazione prioritaria e prevalente dei versamenti iniziali agli interessi determinati in misura decrescente.

Come rilevato dalla Procura Generale, è quindi senz'altro legittimo che gli interessi diventino convenzionalmente esigibili prima che diventi esigibile (in tutto o in parte) il capitale, potendo le parti convenzionalmente stabilire che gli interessi si versino nel corso del rapporto prima del capitale o in un'unica soluzione alla fine del rapporto contestualmente al rimborso del capitale (artt. 1815 e 1820 c.c.).

15. - Il primo profilo in cui è articolato il quesito pregiudiziale è il seguente: se l'omessa indicazione del regime di capitalizzazione "composto" degli interessi e della modalità di ammortamento "alla francese" comporti la indeterminazione o indeterminabilità dell'oggetto e, di conseguenza, la nullità (parziale) del contratto di mutuo bancario, ai sensi degli artt. 1346 e 1418, comma 2, c.c. L'indagine sulla determinatezza dell'oggetto del contratto attiene alla costruzione strutturale dell'operazione negoziale, cioè è volta a verificare che essa abbia confini ben definiti con riguardo all'*an* e al *quantum* degli interessi (non legali) che devono essere pattuiti sulla base di criteri oggettivi e insuscettibili di dare luogo a margini di incertezza, non sulla base di elementi indefiniti o rimessi alla discrezionalità di uno dei contraenti (*ex plurimis*, in tema di determinazione del tasso di interesse mediante rinvio agli usi o a parametri incerti, Cass. n. 28824 e 36026/2023, n. 17110/2019, n. 8028/2018, n. 25205/2014).

Alla suddetta questione è agevole rispondere in senso negativo quando il contratto di mutuo contenga le indicazioni proprie del tipo legale (art. 1813 ss. c.c.), cioè la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, della periodicità del rimborso e del tasso di interesse predeterminato. Nel piano di ammortamento allegato al contratto nel caso che ha dato luogo al rinvio pregiudiziale erano indicati anche il numero e la composizione delle rate costanti di rimborso con la ripartizione delle quote per capitale e per interessi; quindi era soddisfatta la possibilità per il mutuatario di ricavare agevolmente l'importo totale del rimborso con una semplice sommatoria. Tra l'altro, come riferito nell'ordinanza di rinvio (pag. 2), era indicato nel contratto anche il (maggiore) tasso annuo effettivo globale (TAEG) ma ciò, diversamente da quanto affermato, non rivela (necessariamente) la capitalizzazione infrannuale degli interessi debitori nel significato (recepito dal Tribunale) di

produzione di interessi su interessi, potendo essere il TAEG più alto del TAN perché comprensivo di spese e costi aggiuntivi, il che sarebbe del tutto fisiologico.

La difesa A.A. ha insistito sulla scarsa comprensibilità del piano di ammortamento con riguardo al suo effetto di rendere il prestito maggiormente oneroso rispetto ad altri piani, comprensibilità che si assume non sarebbe soddisfatta neppure dalla (eventuale e mancata) comunicazione della formula matematica applicata per lo sviluppo del piano né dalla indicazione che l'ammortamento è "alla francese". Tali considerazioni orientano l'interpretazione del quesito pregiudiziale nel senso che l'indeterminatezza dell'oggetto del contratto è dedotta come effetto della sua opacità o scarsa trasparenza per la presenza di un costo o "prezzo" occulto che avrebbe dovuto essere indicato nel contratto, ex art. 117, comma 4, T.u.b.

Questa impostazione non è condivisibile alla luce delle seguenti considerazioni.

a) La doglianza concernente la mancata esplicitazione nel contratto del maggior costo del prestito come effetto del sistema "composto" di capitalizzazione degli interessi non evidenzia un problema di determinatezza o indeterminazione dell'oggetto del contratto ma, in ipotesi, di eventuale mancanza di un elemento tipizzante del contratto, previsto dall'art. 117, comma 4, T.u.b. ("I contratti indicano il tasso di interesse e ogni altro prezzo e condizioni praticati"), che darebbe luogo, semmai, a nullità testuale per la mancata indicazione di un "prezzo" o costo aggiuntivo del prestito e all'applicazione del tasso sostitutivo (comma 7).

b) L'indagine sulla determinatezza o indeterminazione dell'oggetto del contratto non va compiuta con riferimento alla convenienza del contratto e delle sue clausole che è profilo non rilevante ai fini del giudizio sulla validità del contratto con riguardo sia alla sua struttura (artt. 1325 e 1346 c.c.) e alla integrità del consenso negoziale (cfr., in tema di intermediazione finanziaria, Cass. n. 13446/2023, 18039/2012), sia al controllo di meritevolezza del contratto (cfr., in tema di leasing traslativo, Cass. SU n. 5657/2023). Pertanto la doglianza, facendo leva sulla maggiore onerosità e, quindi, sulla minore convenienza del (regime finanziario del) prestito per il mutuatario rispetto ad altri possibili piani di ammortamento (tuttavia) non concordati dalle parti (sulla natura negoziale dei suddetti piani cfr. Cass. n. 5703/2002), non è pertinente rispetto alla censura di indeterminazione dell'oggetto del contratto.

c) Il maggior carico di interessi del prestito non dipende - e comunque non è stato accertato dal giudice di merito in causa e non è una caratteristica propria dei piani di ammortamento "alla francese" standardizzati - da un fenomeno di produzione di "interessi su interessi", cioè di calcolo degli interessi sul capitale incrementato di interessi né su interessi "scaduti" (propriamente anatocistici), ma dal fatto che nel piano concordato tra le parti la restituzione del capitale è ritardata per la necessità di assicurare la rata costante (calmierata nei primi anni) in equilibrio finanziario, il che comporta la debenza di più interessi corrispettivi da parte del mutuatario a favore del mutuante per il differimento del termine per la restituzione dell'equivalente del capitale ricevuto.

In mancanza di un fenomeno di produzione di interessi su interessi, la tipologia di ammortamento adottato non incide di per sé sul tasso annuo (TAN) che dev'essere (ed è stato) esplicitato nel contratto né sul tasso annuo effettivo globale (TAEG) anch'esso esplicitato. Peraltro, la giurisprudenza (cfr. Cass. n. 4597, 17187 e 34889/2023, n. 39169/2021) ritiene che il TAEG sia solo un indicatore sintetico del costo complessivo del finanziamento e non rientri nel novero dei tassi, prezzi e altre condizioni di cui all'art. 117, comma 4, T.u.b., sicché l'eventuale mancata previsione del TAEG non determina, di per sé, una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo l'erronea rappresentazione del suo costo globale, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencate in contratto (l'obbligo di indicare l'ISC/TAEG fu esteso ai mutui nel 2003 con le "Istruzioni di vigilanza per le banche in tema di trasparenza" adottate dalla Banca d'Italia il 25 luglio 2003, attuative della delibera CICR del 4 marzo 2003; disposizioni specifiche al riguardo sono presenti nella legislazione più recente: nell'art. 121, commi 1, lett. m, e 3, T.u.b. in tema di "credito ai consumatori" e negli artt. 120-*quinquies*, comma 1, lett. m, e 3; 120-*octies*, comma 2, lett. e, e 120-*decies*, comma 3, T.u.b. in tema di "credito immobiliare ai consumatori"). In conclusione sul punto, deve escludersi che la mancata indicazione nel contratto di mutuo bancario, a tasso fisso, della modalità di ammortamento c.d. "alla francese" e del regime di capitalizzazione "composto" degli interessi incida negativamente sui requisiti di determinatezza e determinabilità dell'oggetto del contratto causandone la nullità parziale.

16. - Venendo al secondo profilo del quesito pregiudiziale, riguardante l'eventuale incidenza di tale mancanza sulla trasparenza delle condizioni contrattuali (Titolo VI del T.u.b.), il Tribunale rimettente chiede di verificare se la maggior quota di interessi complessivamente dovuti in presenza di ammortamento "alla francese" rispetto a quello "all'italiana" costituisca un prezzo ulteriore e occulto che rende il tasso d'interesse effettivo maggiore di quello nominale (TAN) e del TAEG dichiarati nel contratto, di cui il cliente dovrebbe essere informato, con conseguente nullità parziale della relativa clausola contrattuale per violazione dell'art. 117, comma 4, T.u.b.

Prescindendo dal caso in cui l'istituto di credito abbia espressamente pubblicizzato la concessione di finanziamenti con piani di ammortamento diversi da quello praticato (art. 117, comma 6, ultima parte, T.u.b.), che è evenienza non ricorrente della specie, la verifica è negativa.

Come puntualmente osservato dalla Procura Generale, la differenza tra i due piani di ammortamento non dipende dal fatto che il tasso di interesse effettivo nel caso di ammortamento "alla francese" sia complessivamente maggiore di quello nominale, quanto piuttosto dall'essere tale effetto riconducibile alla scelta concordata del tempo e del modo del rimborso del capitale, in cui le rate iniziali prevedono interessi più elevati perché è più elevato il capitale (non ancora restituito) di cui il debitore ha beneficiato; detta differenza è, invero, ascrivibile alla

circostanza che nell'ammortamento "all'italiana" si abbatte più velocemente il capitale (con pagamento di rate iniziali più alte) e, quindi, gli interessi che maturano sul capitale residuo inferiore sono inevitabilmente più bassi.

Come si è detto, il maggior carico di interessi derivante dalla tipologia di ammortamento in questione non deriva da un fenomeno di moltiplicazione in senso tecnico degli interessi che non maturano su altri interessi e non si traduce in una maggiore voce di costo, prezzo o esborso da esplicitare nel contratto, non incidendo sul TAN e sul TAEG, ma costituisce il naturale effetto della scelta concordata di prevedere che il piano di rimborso si articoli nel pagamento di una rata costante (inizialmente calmierata) e non decrescente.

Indicazioni in senso diverso non provengono dalla normativa primaria e secondaria vigenti *ratione temporis* (all'epoca di stipulazione del contratto nel 2007) e successivamente.

Con riguardo alla prima, l'art. 117 T.u.b. non richiedeva e non richiede tuttora (a fortiori a pena di nullità) l'esplicitazione del regime di ammortamento nel contratto e analogamente, a livello sistematico, non la richiede la normativa più recente: in tema di "credito immobiliare ai consumatori" (art. 120-*quinquies* ss. e, in particolare, 120-*novies* T.u.b., in attuazione, con D.Lgs. n. 72 del 2016, della Direttiva 2014/17/UE) e di "credito ai consumatori" (art. 121 ss. T.u.b., in attuazione, con D.Lgs. n. 141 del 2010, della Direttiva 2008/48/CE), la quale ultima prevede (sulla falsariga dell'art. 117, comma 4) l'indicazione nel contratto, a pena di nullità, degli "interessi e (di) tutti gli altri costi, incluse le commissioni, le imposte e le altre spese, a eccezione di quelle notarili ..." (art. 125-*bis*, comma 6, in relazione all'art. 121, comma 1, lett. e, T.u.b.), voci tra le quali non potrebbe farsi rientrare il regime di ammortamento (sulla stessa linea è la Direttiva 2023/2225/UE in tema di "credito ai consumatori" che, all'art. 21, comma 2, prevede che "il creditore mette a disposizione del consumatore, senza spese e in qualsiasi momento dell'intera durata del contratto di credito, un estratto sotto forma di tabella di ammortamento (che) indica gli importi dovuti nonché i periodi e le condizioni di pagamento di tali importi (e) contiene inoltre la ripartizione di ciascun rimborso periodico specificando l'ammortamento del capitale, gli interessi calcolati sulla base del tasso debitore e, se del caso, gli eventuali costi aggiuntivi").

Analogamente, la normativa secondaria non richiede l'indicazione del regime di ammortamento nel contratto. La delibera CICR 9 febbraio 2000 (in relazione all'art. 120, comma 2, T.u.b.), in tema di trasparenza contrattuale, non è utile alla tesi della difesa A.A. che la invoca, riguardando "modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi scaduti" o la produzione di "interessi sugli interessi" come effetto eventuale della capitalizzazione (art. 6) - con conseguente incidenza sul tasso effettivo - cioè situazioni che non si verificano nel regime di ammortamento criticato (indicazioni contrastanti con la conclusione condivisa dal Collegio non si ricavano neppure dalle disposizioni della Banca d'Italia del 29 luglio 2009 in tema

di “Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari” e dai decreti del Ministro dell’economia e delle finanze, in qualità di presidente del CICR, del 3 agosto 2016 sulle “modalità e criteri per la produzione degli interessi nelle operazioni poste in essere nell’esercizio dell’attività bancaria” e del 29 settembre 2016 in tema di “disposizioni sul credito immobiliare ai consumatori”). Un piano di rimborso come quello controverso nel giudizio di merito contiene, come s’è detto, in modo dettagliato, la chiara e inequivoca indicazione dell’importo erogato, della durata del prestito, del tasso di interesse nominale (TAN) ed effettivo (TAEG), della periodicità (numero e composizione) delle rate di rimborso con la loro ripartizione per quote di capitale e di interessi. Ciò è conforme alle menzionate disposizioni della Banca d’Italia del 29 luglio 2009 che impongono agli istituti di credito di fornire l’informativa precontrattuale ai clienti mediante riepilogo puntuale delle somme dovute alle varie scadenze tramite un piano redatto in modo chiaro e comprensibile che indichi la periodicità e composizione delle rate, precisando se si prevede il rimborso periodico del solo capitale, dei soli interessi o di entrambi, anziché mediante ricorso a formule lessicali o a espressioni matematiche che vorrebbero spiegare le modalità di calcolo degli interessi ma la cui esigenza di precisione si scontra con un livello di tecnicismo che sfugge alla comprensione dei più (l’allegato 4E delle suddette “disposizioni” contiene il “Prospetto Informativo Europeo Standardizzato” con una tabella di ammortamento che indica, appunto, le rate da corrispondere, la loro frequenza e composizione per interessi e capitale rimborsato e le spese).

Risulta, in tal modo, soddisfatta la possibilità per il mutuario di conoscere agevolmente l’importo totale del rimborso mediante una semplice sommatoria, conoscenza che egli difficilmente potrebbe avere sviluppando autonomamente una complessa formula matematica attraverso la quale il piano di ammortamento è sviluppato, una volta scelta la rata sostenibile e determinato il tasso di interesse. Una indiretta conferma proviene dalla giurisprudenza Europea che, in relazione all’art. 4, paragrafo 2, della Direttiva 1993/13/CEE, ha ritenuto che la presenza di un’equazione matematica priva degli elementi necessari a effettuare il calcolo del costo del credito (analogamente potrebbe dirsi per la presenza di una espressione indicativa del metodo “alla francese” di ammortamento) non sarebbe idonea a rendere chiara e comprensibile la clausola di un contratto di credito al consumo che non indichi il tasso di interesse effettivo (Corte di Giustizia, 20 settembre 2018, C-448/17).

Ed allora, se il contratto “trasparente” è quello che lascia intuire o prevedere il livello di rischio o di spesa del contratto (cfr. Cass. n. 28824/2023), consentendo al consumatore di avere piena contezza delle condizioni della futura esecuzione del contratto sottoscritto, al momento della sua conclusione, e di essere in possesso di tutti gli elementi idonei a incidere sulla portata del suo impegno (Corte di Giustizia, 20 settembre 2018, cit., p. 63 e 67), tale è quello di cui si discute, avendo l’istituto di credito assolto agli obblighi informativi a suo carico tramite il

piano di ammortamento allegato al contratto, in base al quale al cliente è assicurata la possibilità di verificare la rispondenza dell’offerta alle proprie esigenze e alla propria situazione finanziaria e di valutarne la convenienza confrontandola con altre offerte presenti eventualmente sul mercato.

Tale possibilità di raffronto tra prodotti diversi è, in definitiva, lo scopo della trasparenza (una indicazione in tal senso, a livello sistematico, proviene dall’art. 124, comma 1, T.u.b. che, in tema di “credito ai consumatori”, prevede tra gli obblighi precontrattuali a carico del finanziatore o intermediario quello di dare al consumatore “le informazioni necessarie per consentire il confronto delle diverse offerte di credito sul mercato”; cfr. anche l’art. 120-novies, comma 2, T.u.b. in tema di “credito immobiliare ai consumatori”). Diversamente opinando, cioè ipotizzando in astratto che tra gli obblighi comportamentali dell’istituto di credito vi sia anche quello di esplicitare nel contratto il regime di ammortamento o la modalità di capitalizzazione degli interessi, ne potrebbero discendere, semmai, in caso di violazione, eventuali conseguenze sul piano della responsabilità dell’istituto di credito e non della validità del contratto (cfr. Cass. SU n. 26724/2007). A una opposta conclusione non potrebbe pervenirsi alla luce della normativa consumeristica di derivazione comunitaria in tema di contratti conclusi tra professionista e consumatore (Direttiva 1993/13/CEE), secondo la quale le clausole redatte in modo non chiaro e comprensibile possono essere considerate vessatorie o abusive, e pertanto nulle, anche nel caso in cui riguardino la determinazione dell’oggetto del contratto o l’adeguatezza del corrispettivo dei beni e dei servizi, a condizione che determinino a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, ex art. 34, comma 2, cod. cons. (Cass. n. 30556/2023, n. 23655/2021), essendo da escludere nella fattispecie in esame sia un deficit di chiarezza del piano di ammortamento in questione sia l’insorgenza di un significativo squilibrio dei diritti e obblighi tra le parti derivanti dal contratto.

La disciplina di settore intende contemperare gli obblighi di condotta degli istituti di credito con l’esigenza di lasciare al cliente la libertà di scegliere l’istituto che gli offre un piano di rimborso più confacente alle proprie esigenze e condizioni, ma non si spinge ad esigere che gli istituti si sostituiscano a lui nella valutazione, in definitiva, della adeguatezza e convenienza dell’operazione, a differenza di quanto accade, solo in parte, in altri settori nei quali gli obblighi informativi sono configurati in termini più stringenti, anche in considerazione dei profili di rischio che *ivi* si manifestano.

Eventuali dubbi sulla comprensione del meccanismo di funzionamento del piano allegato al contratto e dei suoi effetti potrebbero essere espressi al momento della stipulazione del contratto che è la sede in cui il cliente potrebbe esigere dall’istituto bancario ogni eventuale chiarimento al riguardo.

Indicazioni contrastanti con quanto si è sinora argomentato non provengono dalla giurisprudenza Eurounitaria citata dalla difesa A.A. che riguarda rapporti di credito

non comparabili con un mutuo a tasso fisso cui sia allegato un piano di ammortamento com'è quello di cui si discute, nei quali il tasso è variabile e ancorato a indici individuati con rinvio a elementi incerti o aleatori (cfr. Corte di Giustizia UE, 13 luglio 2023, C-265/22; 3 marzo 2020, C-125/18 e, con riferimento a casi in cui il credito sia espresso in valuta estera con meccanismi di conversione valutaria comportanti il rischio di cambio, Corte di Giustizia, 26 gennaio 2017, C-421/14, cui si può aggiungere la sentenza 10 giugno 2021, C-609/19).

Non può essere accolta l'istanza di rinvio degli atti alla Corte di Giustizia formulata, ai sensi dell'art. 267 TFUE, con riferimento agli artt. 4 e 5 della Direttiva n. 1993/13/CEE, concernenti le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, la cui corretta interpretazione, ai fini della enunciazione della regola di diritto nel caso concreto, s'impone con tale evidenza da non lasciare adito a ragionevoli dubbi, non sollecitati dalla difesa A.

A. che ha richiamato precedenti giurisprudenziali riferibili a fattispecie non assimilabili a quella di cui è causa.

Deve quindi darsi risposta negativa anche al secondo profilo in cui è articolato il rinvio pregiudiziale, dovendosi escludere che la mancata indicazione nel contratto di mutuo bancario, a tasso fisso, della modalità di ammortamento c.d. "alla francese" e del regime di capitalizzazione "composto" degli interessi sia causa di nullità del contratto di mutuo per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti.

17.- In conclusione, la questione sollevata dall'ordinanza di rimessione va risolta in senso adesivo alle conclusioni della Procura Generale, attraverso l'enunciazione del principio di diritto riportato nel dispositivo.

18.- Sul regolamento delle spese processuali relative alla presente fase provvederà il giudice di merito. (omissis)

Dalle Sezioni Unite via libera all'ammortamento alla francese

di Antonio Stefani

Rispondendo ai quesiti posti dall'ordinanza di rinvio pregiudiziale del Tribunale di Salerno, la Corte di cassazione, a sezioni unite, ha chiaramente affermato che il contratto di mutuo a tasso fisso con rimborso a rate costanti che non contiene l'indicazione dell'ammortamento alla francese e del regime di capitalizzazione composta degli interessi debitori non è viziato, né sotto il profilo della indeterminatezza dell'oggetto, né alla luce delle disposizioni in materia di trasparenza bancaria. L'Autore analizza in modo adesivo la sentenza ed evidenzia i requisiti necessari ai fini della determinatezza dell'obbligazione di rimborso, nonché i motivi per cui l'applicazione del regime di capitalizzazione composta costituisce una scelta obbligata, sia dal punto di vista giuridico, che sotto i profili fiscale e commerciale.

La questione

L'ordinanza Trib. Salerno 19 luglio 2023, di rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione, ha riportato alla ribalta la questione della liceità del piano di ammortamento di un mutuo a rate costanti che, invero, sembrava poco presente nell'ambito del contenzioso bancario (1) attuale.

Il Tribunale, ai sensi dell'art. 363-bis c.p.c., ha chiesto alla Corte di cassazione di chiarire se, ai sensi dell'art. 117, comma 4, T.U.B. (2), sussiste nullità parziale per indeterminatezza di un contratto di mutuo a tasso fisso con rimborso a rate costanti quando esso non contenga l'indicazione dell'ammortamento c.d. alla francese e/o del regime di capitalizzazione "composto" (3) degli interessi.

(1) Si usa questo aggettivo per semplicità, anche se buona parte delle controversie riguarda finanziamenti erogati da intermediari finanziari.

(2) La norma stabilisce che "I contratti indicano il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora.". Dall'ordinanza di rinvio non si evince se il mutuatario sia un professionista o un consumatore; in base al riferimento all'art. 117, comma 4, TUB, deve ritenersi la prima ipotesi, perché la norma non si applica nel settore del credito ai consumatori, in quanto non richiamata dall'art. 125-bis, comma 2, TUB. Ciò, tuttavia, non significa che i contratti di credito ai consumatori non debbano indicare il tasso di interesse, perché essi devono contenere, in modo chiaro e preciso, le informazioni e le condizioni stabilite dalla Banca d'Italia, in conformità alle

deliberazioni del CICR (cfr. comma 1 del citato art. 125-bis). Le disposizioni di B.I. in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari, approvate con provvedimento del Governatore del 30/9/2016 (in G.U. 21/10/2016, s.o. n. 46), alla sezione VII, par. 5.2, prevedono che nei contratti di credito ai consumatori siano indicati, tra l'altro, "il tasso di interesse, le condizioni che ne disciplinano l'applicazione e, se disponibile, ogni indice o tasso di riferimento applicabile al tasso iniziale, nonché le condizioni temporali e le modalità per l'eventuale modifica del tasso di interesse, ove consentita ai sensi dell'articolo 118 del T.U.".

(3) È curioso notare che nell'ordinanza del Tribunale, ma anche nella sentenza della Cassazione, l'aggettivo composto è sempre riportato tra virgolette, quasi a far trasparire che esso è usato per modo di dire.

Con la sentenza n. 15130/2024, resa a Sezioni Unite, la Corte di cassazione ha affermato un principio di diritto che, in modo chiaro e condivisibile, nega qualsiasi vizio nell'ipotesi prospettata dal Tribunale: "in tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento 'alla francese' di tipo standardizzato tradizionale, non è causa di nullità parziale del contratto la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione 'composto' degli interessi debitori, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti."

L'ammortamento a rate costanti

Sebbene l'ordinanza di rinvio faccia riferimento solo al testo unico bancario, sotto il profilo giuridico, dovendo valutare gli eventuali vizi di un contratto, non si può evitare di inquadrare la fattispecie all'interno della teoria generale del contratto e della disciplina speciale dettata per il mutuo.

Ai sensi dell'art. 1813 c.c., l'obbligazione principale del mutuatario è quella di restituire la stessa quantità di denaro ricevuta. Si presume che il mutuatario debba pagare anche gli interessi, perché ex art. 1815 c.c. l'eventuale gratuità deve essere espressamente pattuita, e ciò è la conseguenza della fruttuosità di un capitale, sancita dall'art. 820, comma 3, c.c. L'obbligazione restitutoria, inoltre, come ogni altra, deve essere determinata o determinabile, come richiesto dall'art. 1346 c.c.

Le parti del contratto potrebbero accordarsi in qualsiasi modo per ammortare il capitale mutuato, cioè per portare a 0 il debito del mutuatario. Esse, cioè, potrebbero stabilire liberamente scadenze e importi da pagare, anche non regolari, per restituire il mutuo e pagare i relativi interessi, sempre che non si accordino per un prestito gratuito.

Nell'ambito bancario, però, interviene il già citato art. 117, comma 4, T.U.B., in forza del quale il contratto deve contenere il tasso d'interesse. Tale disposizione comporta che le parti del mutuo

bancario non possano concordare i rimborsi dovuti dal mutuatario in modo del tutto libero, senza periodiche scadenze e per importi predefiniti, perché in tal modo sarebbe impossibile calcolare un tasso d'interesse (4). La necessità di indicare il tasso d'interesse comporta una sorta di regolarità nell'ammortamento, cioè l'introduzione di una regola per calcolare *ex ante* le rate di rimborso e segnatamente la loro quota interessi, garantendo così la determinatezza dell'obbligazione restitutoria.

Ai sensi della normativa generale e speciale richiamata, è necessario quindi che il contratto di mutuo indichi la somma mutuata, il numero e la scadenza delle rate di rimborso e il modo per calcolare la loro quota interessi, vale a dire il tasso d'interesse applicato. Conoscendo questi dati, è possibile scrivere una tabella che riporti per ogni scadenza di pagamento l'ammontare della rata, la sua composizione tra quota capitale e quota interessi e il debito capitale residuo, cioè costruire il piano di ammortamento. Questo, pertanto, non è un contenuto necessario del contratto di mutuo, ma uno sviluppo contabile dei predetti dati contrattuali obbligatori.

Secondo l'art. 117 T.U.B., il tasso di interesse costituisce il prezzo dell'operazione di credito e quel dato è indispensabile anche ai fini della determinatezza dell'obbligazione di rimborso. In base al tasso, infatti, si calcola la quota interessi dovuta a ciascuna scadenza. Il tasso è generalmente espresso su base annua (TAN, tasso annuale nominale); in tale ipotesi per conoscere la quota interessi occorre moltiplicare il tasso per il capitale di riferimento, dividere il prodotto per 365 e moltiplicare il quoziente per il numero dei giorni della rata (5).

Come noto, nella pratica i metodi di ammortamento sono principalmente due: quello tramite rate composte da interessi e quote costanti di capitale, con conseguenti rate complessive decrescenti nel tempo, c.d. italiano, e quello invece a rate costanti, c.d. francese, molto diffuso specie nel credito ai consumatori. In questa tipologia il mutuatario paga con la prima rata gli interessi su tutta la somma mutuata, oltre a rimborsare una quota di capitale, la quale

(4) Più precisamente, in tal caso sarebbe possibile calcolare solo un tasso interno di rendimento (TIR), cioè quel valore che uguaglia il valore attuale del flusso di erogazione, con i flussi dei rimborsi. Ma tale valore sarebbe inutilizzabile per calcolare *ex ante* le singole rate di rimborso ed in particolare la loro quota interessi, perché questa sarebbe stabilita liberamente dalle parti. L'impossibilità di determinare un tasso di interesse comporterebbe la violazione dell'art. 117, comma 4, T.U.B., nonché dell'art. 1346 c.c.

(5) In realtà, per il calcolo esatto della quota interessi è necessario conoscere quale sia la *day count convention* applicata al mutuo e cioè se si utilizza quale divisore l'anno civile di 365 giorni o l'anno commerciale di 360 e se si computano i giorni effettivi della rata o si utilizza il mese commerciale di 30 giorni. Questi dati sono necessari ai fini della determinatezza dell'obbligazione, ma la questione non è oggetto dell'ordinanza di rimessione in esame.

riduce il debito residuo, sulla quale viene calcolata la quota interessi della seconda rata, che è quindi via via decrescente, mentre, a differenza dell'ammortamento italiano, aumenta la quota capitale della rata dal momento che l'ammontare della rata è sempre uguale.

Nel caso oggetto della causa davanti al Tribunale di Salerno, il contratto riporta, come indicato nell'ordinanza: il numero delle rate, il loro ammontare, il TAN, il TAE, il piano di ammortamento a rate costanti, con la loro composizione tra quota capitale e quota interessi (cfr. p. 2). Verrebbe da dire: cosa si vuole di più? Anzi, come sopra accennato, già il piano di ammortamento è qualcosa in più, perché ricavabile dai dati contrattuali, fermo restando che il suo inserimento in contratto è senz'altro utile, in un'ottica di immediata informazione e maggiore trasparenza, specie nei confronti di un consumatore. Ma ciò che si vuol evidenziare è che il mutuatario ha tutti gli elementi per sapere quanto e quando pagare, e in base a quale tasso, di modo che tutta la normativa di riferimento è rispettata.

Si noti, in particolare, che il contratto in esame riporta la misura della rata, che è sempre uguale durante tutto il tempo dell'ammortamento. In questo quadro è inevitabile chiedersi perché mai la mancata indicazione nel contratto che ad esso si applica un ammortamento alla francese potrebbe comportare un vizio. Tra l'altro si tratta di un'aggettivazione in uso tra pratici, che ben potrebbe essere del tutto insignificante nei confronti del mutuatario, il quale già conosce la sostanza e cioè che le rate di rimborso che dovrà pagare sono tutte di uguale importo.

In altri termini, quando il contratto prevede l'obbligo per il mutuatario di pagare un numero determinato di rate costanti, l'eventuale ulteriore indicazione lessicale che si tratta di un ammortamento alla francese non solo non risponderebbe ad alcun obbligo normativo, ma nemmeno apporterebbe al mutuatario alcuna informazione utile o una migliore conoscenza delle sue obbligazioni. La sua assenza, quindi, non comporta alcun vizio, come correttamente affermato dalla sentenza in commento.

La capitalizzazione composta

Il Tribunale ha, inoltre, chiesto alla Corte se la mancata indicazione nel contratto di mutuo con

ammortamento a rate costanti del regime di capitalizzazione composta degli interessi passivi determini una nullità parziale, sempre ai sensi dell'art. 117, comma 4, T.U.B.

Qui si affronta un terreno più insidioso, perché il concetto di capitalizzazione composta appartiene propriamente alla matematica finanziaria, ma è utilizzato anche dai giuristi, sebbene i due linguaggi non siano del tutto sovrapponibili. Sarà, quindi, inevitabile qualche riferimento matematico, fermo restando che questa non è la sede di un convegno tra matematici, ma è un esame di natura giuridica, volto ad accertare se sussista o meno una indeterminatezza del tasso così come indicato nel contratto di mutuo.

L'ordinanza di rinvio dà per scontato che nel mutuo oggetto di causa sia applicata la capitalizzazione composta degli interessi e afferma anche che in tale regime l'interesse prodotto in ogni periodo si somma al capitale e produce a sua volta interessi, con conseguente maggiore onerosità del costo del denaro preso a prestito dal mutuante (cfr. pp. 8 e 11). Data la centralità della questione, era lecito attendersi una dimostrazione esplicita del meccanismo in forza del quale gli interessi maturati si sommano al capitale, ma purtroppo tale evidenza è mancata; nell'ordinanza si trovano solo dei riferimenti indiretti (v. *infra*). La lacuna è stata rilevata anche dalla Suprema Corte, che ha evidenziato come le allegazioni del Tribunale "non spiegano dove e in che modo si anniderebbe la produzione di interessi su interessi" (v. par. 12).

La stessa Corte, nel par. 13, ha chiaramente escluso "che la quota di interessi in ciascuna rata sia il risultato di un calcolo che li determini sugli interessi relativi al periodo precedente o che generi a sua volta la produzione di interessi nel periodo successivo (6)". In effetti, l'esame di qualsiasi piano di ammortamento a rate costanti dimostra agevolmente che la quota interessi di una rata è calcolata solo sul residuo debito capitale e che non viene operata alcuna sommatoria tra interessi e capitale.

La Corte ha, poi, affermato che regime composto degli interessi "è una espressione descrittiva del fenomeno per cui la quota capitale è incrementata con gli interessi generati, però, non (necessariamente) su altri interessi ma sul capitale (debito) residuo, né destinati (necessariamente) a generare a loro volta

(6) L'affermazione è netta e assolutamente corretta. Stupisce un po', quindi, che la stessa Corte al par. 9 abbia invece affermato, presumibilmente per una mera svista, che il pagamento delle quote capitali "produce l'abbattimento del capitale (debito) residuo e la riduzione del montante sul quale sono calcolati gli interessi

(maturati nell'anno)". Il montante è, infatti, la somma di capitale e interessi, ma nell'ammortamento a rate costanti la quota interessi non si calcola sul montante, ma solo sul debito residuo in linea capitale, come appunto affermato nel par. 13.

(diventando parte della somma fruttifera di) ulteriori interessi nel periodo successivo (quantomeno nel regime di ammortamento ‘alla francese’ standard e nella dinamica fisiologica del rapporto)”. La frase è francamente oscura; il groviglio tra virgole e parentesi compromette inevitabilmente il necessario canone della chiarezza (cfr. art. 121 c.p.c.). Forse il concetto che si voleva esprimere è semplicemente che ogni rata di rimborso è costituita da una quota capitale, cui si aggiunge una quota interessi calcolata solo sul debito residuo in linea capitale. Ciò è senz’altro vero, ma non coglie il cuore della questione.

A tal fine è necessario porre l’attenzione sul momento del pagamento degli interessi compresi in ogni rata di rimborso. Nell’ammortamento a rate costanti, che chiameremo *standard* o tradizionale, come già indicato, la quota interessi si calcola sul debito capitale residuo, cioè su una somma che non è ancora esigibile per il mutuante, e non sulla quota capitale rimborsata con quella rata. In tal modo, secondo la tesi in esame, vengono liquidati e pagati in via anticipata degli interessi che in realtà non sarebbero dovuti fino all’estinzione del mutuo e il pagamento di tali interessi al mutuante fa sì che la relativa somma possa essere nuovamente impiegata e divenga così capitale. Si noti che questa era l’accezione di capitalizzazione fatta propria dalla legge n. 147/2013, art. 1, comma 629, laddove si era previsto in modo apparentemente contraddittorio, con riferimento al contratto di c/c, che “gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale”.

La capitalizzazione composta consiste proprio in questa liquidazione e pagamento degli interessi, anticipato rispetto alla scadenza finale del mutuo. Sotto il profilo giuridico, è evidente che questa accezione matematica della capitalizzazione è estranea all’anatocismo, come affermato anche dall’ordinanza di remissione, perché non comporta alcun calcolo di interessi su interessi. Il regime di capitalizzazione semplice, invece, richiederebbe che gli interessi, seppur calcolati alla scadenza di ogni rata, siano pagati solo alla scadenza dell’ultima rata di rimborso. Ove si volesse il loro pagamento in corrispondenza con le rate di rimborso, allora sarebbe necessaria la loro attualizzazione, in capitalizzazione semplice, con riferimento al periodo di tempo dalla scadenza finale del mutuo alla scadenza della singola rata.

Tale tesi è, però, insostenibile, in primo luogo sotto il profilo giuridico.

In proposito va considerato che il mutuatario riceve all’inizio del mutuo l’intera somma mutuata, di cui inizia subito a godere. La restituzione rateale del capitale riduce man mano la somma che può utilizzare. A questo punto va ricordato che, ai sensi dell’art. 820 c.c., gli interessi dei capitali sono frutti civili che il proprietario trae dal capitale come corrispettivo del godimento che altri, cioè nel caso di specie il mutuatario, ne abbia e che i frutti si acquistano giorno per giorno (art. 821, terzo comma, c.c.). Si noti che in materia è fuori gioco il disposto dell’art. 1282, primo comma, prima parte, c.c., secondo il quale i crediti liquidi ed esigibili di somme di denaro producono interessi di pieno diritto, perché se la rata è pagata alla scadenza, cioè appena diventa esigibile, in base a tale norma non può maturare alcun interesse a favore del creditore.

Invece, è proprio in forza del godimento della somma mutuata che maturano giorno per giorno gli interessi in favore del mutuante. Tali interessi hanno natura compensativa, perché il mutuatario si trova nella situazione prevista dall’art. 1499 c.c. e cioè nel possesso di un bene fruttifero, prima che ne sia esigibile il prezzo; anche la Suprema Corte (cfr. par. 14) ha così qualificato tali interessi (7). In forza, poi, dell’art. 1282, primo comma, seconda parte, c.c., le parti ben possono convenire che tali interessi scadano in corrispondenza di ogni rata di rimborso. Un tale patto è compreso nella previsione contrattuale relativa alle date di scadenza delle rate, composte da capitale e interessi. Pertanto, a tali scadenze non solo è corretto, ma doveroso a norma degli artt. 820 e 821 c.c. e del contratto, che il mutuatario paghi gli interessi calcolati non sulla quota capitale rimborsata, ma sul debito capitale residuo, che corrisponde alla somma di cui ha goduto nel periodo di tempo corrispondente alla durata della rata.

Si deve, concludere, quindi, che il regime dell’interesse composto è l’unico che rispetta la disciplina del codice civile e l’accordo delle parti.

Inoltre, come si è visto, l’applicazione del regime di capitalizzazione semplice comporta la necessità di attualizzare la quota interessi alla scadenza di ogni rata. Ciò significa che il tasso di interesse cambia ad ogni rata e quindi l’operazione trasforma di fatto un mutuo a tasso fisso in un mutuo a tasso variabile, in violazione degli accordi delle parti.

(7) Si rileva, tuttavia, che al par. 15 della sentenza gli interessi dovuti dal mutuatario sono indicati come corrispettivi.

Sotto il profilo, invece, della matematica finanziaria, è pacifico che il regime di capitalizzazione composta è l'unico che assicura il rispetto di tutte e tre le condizioni di chiusura del mutuo: la condizione elementare, in base alla quale l'importo mutuato deve essere uguale alla somma delle quote di capitale rimborsate; la condizione finanziaria iniziale, secondo la quale il debito iniziale deve essere uguale alla somma delle rate di ammortamento opportunamente scontate e la condizione finanziaria finale, per cui il valore del debito iniziale, calcolato alla scadenza dell'ammortamento, cioè il suo montante, deve essere uguale alla somma delle rate di ammortamento opportunamente capitalizzate (8).

Inoltre, il regime di capitalizzazione composta è l'unico scindibile; è cioè possibile in ogni tempo interrompere l'operazione e determinare in modo univoco le somme dovute in base agli accordi iniziali, ciò che non è invece possibile in regime di capitalizzazione semplice (9). Solo con tale regime, quindi, è possibile l'estinzione anticipata del mutuo, altrimenti preclusa nel regime di capitalizzazione semplice. Si ricorda che il diritto di rimborso anticipato del prestito da parte del consumatore è imposto dalla normativa eurounitaria (v. art. 16, Dir. 2008/48/CE) e riconosciuto dall'art. 125-sexies T.U.B.

Anche l'esigenza di natura contabile e fiscale di conoscere in modo univoco in ogni momento del prestito quanto rimborsato o incassato a titolo di capitale e a titolo di interessi è soddisfatta solo dal regime di capitalizzazione composta, grazie alla sua scindibilità.

Peraltro, il regime di capitalizzazione composta è quello comunemente utilizzato nell'ambito finanziario internazionale ed è anche insito nella formula di calcolo del TAEG fatta propria nelle direttive europee che disciplinano il credito ai consumatori (v. all. 1, Dir. 2008/48/CE e Dir. 2014/17/UE (10)).

In definitiva, si può affermare che sotto vari profili, giuridico, matematico, commerciale, l'unico regime utilizzabile per l'ammortamento di un mutuo è quello a capitalizzazione composta, con la conseguenza che, a ben vedere, nemmeno è possibile porre la questione di un confronto con un mutuo soggetto ad un altro regime di capitalizzazione. Inoltre, sotto il profilo specifico della denunciata maggiore onerosità, va considerato che, come già rilevato, applicando il

regime di capitalizzazione semplice il tasso debitore cambia ad ogni rata e quindi risulta di fatto impossibile confrontarlo con il tasso indicato in un contratto *standard*.

In sostanza, quindi, la sottoposizione del mutuo al regime di capitalizzazione composta è ineludibile e necessitata e la questione riguarda un profilo che attiene propriamente alla matematica finanziaria, non oggetto di una specifica disciplina giuridica. Non può, quindi, ravvisarsi alcun vizio dalla sua mancata menzione in contratto.

Il tasso annuo effettivo

Per completezza e maggiore chiarezza, si rileva che l'ordinanza di rimessione, seppure non espliciti in cosa consista la capitalizzazione composta, però esclude che il mutuatario possa ricavare in proposito una informazione sufficiente dalla "differenza tra TAN e TAE, con quest'ultimo maggiore del primo" (cfr. p. 12). In tal modo, indirettamente, ritiene quell'elemento come sintomatico della presenza della capitalizzazione composta. L'ipotesi, però è infondata.

Come già indicato, il tasso debitore è normalmente espresso in ragione d'anno; si parla infatti di tasso annuo nominale (TAN). Spesso però le rate di rimborso hanno una frequenza infra-annuale, tipicamente mensile o semestrale. Anche in questi casi il TAN non cambia, perché per calcolare la quota interessi delle rate si applica il tasso periodale, che è pari rispettivamente a TAN/12 oppure a TAN/2. Cambia però la frequenza delle rate ed è quindi possibile calcolare il tasso annuo effettivo (TAE) (11) che tiene conto di questa diversa frequenza e che è utile per confrontare la convenienza tra diversi mutui con rate di periodicità diversa. Aggiungendo al TAE le spese previste si ottiene il TAEG. Questi non sono tassi utilizzati per il calcolo delle rate; sono parametri di trasparenza in grado di offrire con immediatezza il costo effettivo di un finanziamento. Si noti che TAN < TAE se le rate sono infrannuali; TAN=TAE se la rata è annuale; TAN > TAE se il pagamento avviene in un periodo superiore all'anno, come attualmente per i conti correnti. Ma questi rapporti tra TAN e TAE non hanno niente a che fare con il regime di capitalizzazione adottato, perché non dicono niente su quale sia

(8) V. ad es. C. Mattalia, *Matematica finanziaria*, Torino, 2015, 52-53.

(9) V. G. Olivieri, *Piani di ammortamento, leggi di capitalizzazione e altri elementi di matematica ad usum iudicis*, Corso SSMI contratti bancari, 17 novembre 2022.

(10) Anche per Cass. Civ. n. 35676/2023, il TAEG "racchiude contemporaneamente il tasso di interesse in regime di capitalizzazione composta, e tutte le spese accessorie della pratica (spese d'istruttoria, imposta di bollo, ecc.).".

(11) La formula è $TAE = (1 + TAN/rate\ annue)^{rate\ annue} - 1$.

la base di calcolo adottata per gli interessi. Si pensi ad esempio al c/c; il TAN sarà comunque maggiore del TAE sia nell'ipotesi in cui il cliente abbia autorizzato l'annotazione in conto degli interessi debitori, che in quella opposta.

La possibilità di calcolare un tasso effettivo superiore al tasso nominale indicato in contratto non è sintomatica della presenza di anatocismo nel calcolo delle rate previste da quel contratto. Si tratta di un equivoco, nel quale è caduta anche la nota sentenza Tribunale Bari, sezione di Rutigliano, 29/10/2008, che ha accolto la tesi dell'anatocismo nel mutuo a rate costanti e che è stata seguita da altre decisioni di merito. Si ribadisce che il tasso di interesse in base al quale si calcolano le quote interessi delle rate è sempre il TAN, che non muta quale che sia il numero delle rate. Mutano, invece, TAE e TAEG, secondo i rapporti già sopra indicati. TAE e TAEG attengono alla sfera della trasparenza e concorrono a fornire una informazione completa al mutuatario, senza alcuna necessità di inserire in contratto nozioni prettamente matematiche, come quella del regime di capitalizzazione degli interessi.

Pertanto, dal fatto che il TAE sia maggiore del TAN non è possibile dedurre la presenza di un anatocismo occulto o l'applicazione di un regime di capitalizzazione composta.

La composizione delle rate

L'ordinanza di rinvio (cfr. sempre p. 12) fa cenno anche ad un secondo elemento che sarebbe sintomatico della capitalizzazione composta, sebbene ritenuto anch'esso insufficiente, elemento descritto in termini molto generici come "la composizione delle singole rate all'interno del piano di ammortamento". Ciò, comunque, offre lo spunto per fare chiarezza su un argomento strettamente collegato alla composizione delle rate e a volte utilizzato nel contenzioso bancario, che sarebbe volto a dimostrare in modo plastico la sommatoria di interessi e capitale generata dalla capitalizzazione composta.

Come già riferito, l'esame di un qualsiasi piano di ammortamento a rate costanti dimostra in realtà che la quota interessi di ciascuna rata non viene mai sommata al capitale e ciò significa che non vi è anatocismo, né capitalizzazione composta, in termini giuridici.

Secondo alcuni, però, tale impostazione sarebbe semplicistica: si riconosce che la quota interessi è calcolata sul residuo debito, ma tale residuo ingloberebbe anche la quota interessi pagata con la rata precedente e da qui deriverebbe il calcolo di interessi anatocistici. A tal fine, la tesi in questione evidenzia che il debito residuo ad una determinata rata k è pari a:

$$D_K = D_{K-1} - C_K$$

dove C_K è la quota capitale pagata con la rata k . Poiché la quota capitale è pari alla differenza tra la rata intera e la quota interessi ($C = R - I$), operando la sostituzione di C nella formula che precede si può scrivere che:

$$D_K = D_{K-1} - R_K + I_K$$

il che dimostrerebbe che nel debito residuo sono compresi gli interessi pagati con la rata precedente. Tuttavia, trattasi di una capitalizzazione solo apparente perché essa sussiste solo a condizione di detrarre in un primo tempo arbitrariamente dal debito capitale residuo l'intera rata di ammortamento pagata e non solo la quota capitale: per questo è necessario successivamente aggiungere la quota interessi. Tale operazione è però artificiosa e priva di base contrattuale, perché nel contratto di mutuo le parti hanno pattuito, come loro consentito, il rimborso mediante rate da imputare in parte a capitale e in parte a interessi, di modo che non ha fondamento la pretesa di detrarre dal debito residuo l'intero ammontare della rata.

Il contratto di mutuo, solitamente, prevede il rimborso rateale del capitale con contemporaneo pagamento degli interessi; ai sensi dell'art. 1194 c.c., non è possibile senza il consenso del creditore imputare a capitale il pagamento degli interessi e quindi la tesi qui contrastata comporta tra l'altro la violazione di quella norma. Si noti che l'argomentazione in esame non richiede una rata costante: le formule sopra riportate sono valide in riferimento a qualsiasi piano di ammortamento che preveda il pagamento di rate comprensive di quota capitale e quota interessi e quindi, ad es., essa è applicabile anche all'ammortamento con quote capitali costanti.

In sostanza, come sopra già rilevato, la capitalizzazione composta potrebbe essere evitata solo pagando gli interessi maturati alla scadenza del mutuo, oppure ricalcolando ogni volta la quota interessi mediante la loro attualizzazione, ma l'impraticabilità di questa strada per plurimi motivi è già stata sopra argomentata.